

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo DOSOLO POMPONESCO VIADANA San Matteo delle Chiaviche (MN)



DOCUMENTO DELL'AVVENUTA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni)

Allegato integrazione COVID-19 Fine stato di emergenza

Versione 01 Aprile 2022

FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81





In data 25 Marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1 Aprile 2022. Il Decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto "decreto Ucraina", pubblicato in GU il 21 Marzo, dove era stata previstala proroga dell'organico per l'emergenza (sia ATA che Docenti) fino alla fine delle lezioni. Sempre nel Decreto dello scorso 21 Marzo sono state anche stanziate ulteriori risorse, pari a 30 milioni di Euro, per la gestione dell'emergenza a scuola. Di seguito si riportano le misure previste per le scuole di ogni ordine e grado, da applicare a partire dal 1 Aprile 2022, che dovranno essere aggiornate in caso di nuove disposizioni emanate dagli Organi competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI





Governo D.L. 24 Marzo 2022, n. 24 "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza."



Ministero dell'Istruzione "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19"

Referenti di ATS Val Padana per l'ambito scolastico



Viste le recenti indicazioni previste dal Decreto Legge 24 Marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" e dalla Circolare del Ministero della Salute n.0019680 del 30/03/2022 ad oggetto "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19", dal 1° aprile 2022, si rimanda alla tabella regionale "Sorveglianza Covid-19".

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA



In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo



Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini **fino a sei anni di età** e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.



La mascherina FFP2, fino al 30 Aprile 2022, va indossata, oltre che nei casi previsti, anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici. Si precisa che si tratta di un Dispositivo di Protezione Individuale, che fornisce una protezione maggiormente efficace rispetto alla chirurgica e che la sua consegna ai lavoratori deve essere registrata sull'apposito Registro di consegna dei D.P.I. predisposto dal R-SPP.

MNIC83000Q - ADEEE1J - ALBO PRETORIO - 0000215 - 08/04/2022 - A7 - SICUREZZA - I



- La mascherina non va indossata durante le attività sportive, sia all'aperto che al chiuso.
 Si ritiene opportuno mantenere in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e l'areazione degli ambienti chiusi.
- Privilegiare, laddove possibile, le attività motorie all'aperto.
- Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che dovessero sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.



È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.



Resta fermo, in ogni caso, il divieto di **accedere o rimanere nei locali scolastici** se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.



Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

GREEN PASS

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il: Green Pass base (vaccinazione, guarigione o test).



Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo, è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

L'obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l'accesso ai cortili all'aperto degli edifici scolastici.



Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla **sanificazione straordinaria** si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario che sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario che sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.



Fino alla conclusione dell'anno scolastico, le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della **somministrazione dei pasti** nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.



Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.



I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al Dirigente scolastico / Referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ



SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Numero casi positivi	Misure da applicare
Fino a 3	Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Per il personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe, è previsto è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).
Da 4 in su	Attività proseguono in presenza Per docenti, educatori, bambine e bambini che abbiano superato i sei anni, uso FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.



In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche.

LE BOLLE



Ferme restando le autonome decisioni delle singole istituzioni scolastiche, non si ritiene necessaria l'obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette "bolle" nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post.

Riguardo a questo punto, si ritiene opportuno mantenere le c.d. "bolle" almeno fino alla fine dell'anno scolastico, rimandando la valutazione dell'eventuale revoca di tale misura all'inizio prossimo anno (A.S. 2022-2023).

Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, rimane necessario che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Numero casi positivi	Misure da applicare
Fino a 3	Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Per il personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe, è previsto è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).
Da 4 in su	Attività proseguono in presenza Per docenti e studenti che abbiano superato i sei anni, uso FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.



In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI



Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze degli allievi.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO



Fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

TABELLA RIASSUNTIVA OBBLIGHI VACCINALI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Nr.	Caso	Tempistiche	Documentazione	Conseguenze
1	Esclusione obbligo vaccinale (solo in caso di accertato pericolo per la salute)	-	Documentazione specifiche condizioni cliniche attestate dal medico curante o vaccinatore (in riferimento alla Circolare del Ministero della Salute)	In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita
2	Mancata vaccinazione o assenza della richiesta di vaccinazione	Entro 5 giorni produrre la documentazione descritta nella casella a lato	Vaccinazione relativa a: Vaccinazione effettuata Attestazione di omissione o differimento della vaccinazione Richiesta della vaccinazione da fare entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito Insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale	Se la documentazione non viene prodotta, vedi riga 3 e 4
3	Mancata presentazione della documentazione	Fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di	_	Il personale docente ed educativo inadempiente: - Temporaneamente inidoneo alla mansione - Potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti
4	Inosservanza dell'obbligo vaccinale	adempimento dell'obbligo vaccinale		tra le proprie mansioni. Ad esempio attività di: - programmazione - progettazione - ricerca - valutazione

MNIC83000Q - ADEEE1J - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001923 - 04/04/2022 - IV.8 - I MNIC83000Q - ADEEE1J - ALBO PRETORIO - 0000215 - 08/04/2022 - A7 - SICUREZZA - I

il

	documentazioneaggiornamentoformazione
Personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo va	gli alunni", si ritiene, invece, che i Dirigenti scolastici ed il ccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano in vigore del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, e possano essere narie attività.
	LE RISORSE PER L'EMERGENZA o, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per le per l'igiene, materiali di consumo legati all'emergenza.
	L'ORGANICO PER L'EMERGENZA ge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle he per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è
	FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO Giuliano Bisi per conto del Dirigente Scolastico dell'Istituto ituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei le 2008, n. 81.
Il R-SPP e redattore del Documento Per. Ind. Giuliano Bisi	Bisi Giellano Data 2 Aprile 2022
Per presa visione e approvazione Medico Competente Dott. Stefano Passarino	
Per consultazione II Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra Alessandra Cini	Data 1/2022
COMPRENSIVO S	Visto, letto e approvato Il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo

San Matto delle Chiaviche (MN)

Le Nuove Regole anti Covid-19 per la Scuola valide dal 1 aprile

CASO POSITIVO

SE SONO POSITIVO ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE



CONTATTI SCOLASTICI

FINO A 3 CASI NESSUNA MISURA SANITARIA



SE SONO

- NON VACCINATO
- VACCINATO 1 DOSE
- VACCINATO 2 DOSI da più di 120ge
- GUARITO da più di 120gg

ISOLAMENTO DI 10 GIORNI



DAL 4° CASO POSITIVO AUTOSORVEGLIANZA



ATTIVITÀ EDUCATIVA IN PRESENZA

BAMBINI A PARTIRE DAI 6 ANNI E PERSONALE SCOLASTICO FFP2 PER 10 GIORNI



SE SONO

- VACCINATO 2 DOSI da meno di 120gg
- VACCINATO 3 DOSI
- GUARITO da meno di 120gg
- GUARITO dopo 2 dosi

ISOLAMENTO DI 7 GIORNI

SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (anche in regime di autosorveglianza)

- bambini con età inferiore ai 6 anni
- persone con disabilità o patologie e/o disabilità certificate incompatibili con l'uso dei DPI
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva



Solo in AUTOSORVEGLIANZA: se si presentano sintomi fai un tampone antigenico o molecolare o antigenico. autosomministrato (in quest'ultimo caso se negativo è ritenuto valido tramite autocertificazione; se positivo va confermato tramite test antigenico o molecolare), se il tampone è negativo ma persistono i sintomi il test va ripetuto al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con il soggetto positivo



egione ATS Val Padana

MNIC83000Q - ADEEE1J - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001923 - 04/04/2022 - IV.8 - I MNIC83000Q - ADEEE1J - ALBO PRETORIO - 0000215 - 08/04/2022 - A7 - SICUREZZA - I

MNIC83000Q - ADEEE1J - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001923 - 04/04/2022 - IV.8 - I

-	2
	E)
1	3
	de
	9
	ŝ
	Š

CONDIZIONE	cASO		RIENTRO IN COMUNITÀ	CONTATTI
		GESTIONE DEL CASO		SECTION DELCONTRATE
Caso sospetto con	Segnalazione su	In presenza di sintomi isolamento domiciliare fiduciario		GESTIONE DEI CONTATTI
sintomi	sMAINF/SMI da parte	fino ad esito tampone.	ii nei ii o avviene con test negativo.	
	di Medico (ad esempio	Esito del tampone*:		
	MMG/PLS, o PS, o	test molecolare o antigenico positivo→ diagnosi (vedi	のできるないのではないのでは、 できないのできないのできない	
	ero).	NOW		
	Il soggetto è in attesa	antipenico negativo — In Gaso di ever	本に、 とては、 するとなると、 することをしているという	
	di tampone e del	negativo, in presenza di persistenza dei sintomi, si		
	relativo esito.	raccomanda di ripetere il test a distanza di 2-4 giorni.		
		Si ricorda che:		
		- Der il ricovero ospedaliero è raccomandata comune la		
		conferma con molecolare nel paziente negativo con		
Caso asintomatico	Segnalazione su	sintomi, oppure del positivo con quadro sintomatico	Nessun allontanamento in attesa dell'esito del tampone.	
sottoposto a	sMAINF da parte di	dubbio o asintomatico		
tampone per	Medico (MMG/PLS o	- per gli ospiti delle RSA è raccomandata comunque la		
	positività.	conterms con molecolare nel paziente negativo con		
		dubbio		
		- per il personale sanitario e sociosanitario con esito		
		negativo ad un tampone ma con sintomi è opportuna la		
		conferma del molecolare, analogamente è possibile		
		confermare l'esito positivo in quadro sintomatico dubbio		
		I test antigenic salvan rapidi NON sono riconosciuti come validi. I test diagnostici ner l'identificazione di genoma		
		Virale tramite tampone paroferingeo acquirité dell'apara		
		autosomministrati non hanno validità formale nel nerroreo		
		diagnostico. In presenza di un soggetto che segnala al		
		proprio curante un esito positivo da test		
		ministrato è necessario eseguire un ta		
		conferma.		
10000000000000000000000000000000000000		Tutti i casi ricoverati in terapia intensiva devono essere		
		sottoposti a sequenziamento.		
		Si specifica che il paziente con esito del tampone		
		debolmente positivo è valutato come caso accertato fermo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		restando la possibilità per il paziente asintomatico di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		$\overline{}$	のでは、これのでは、日本ののでは、一本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のではのでは、日本のではのではのでは、日本のではのでは、日本のではのでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本	
Caso accertato	Persona con tampone	_		> Contatti stretti - ALTO RISCHIO (contatto con il caso avvenuto fino a 48 ore dall'inizio sintomi del
	re (tnf oppu	soggetto:		caso o del tampone positivo se asintomatico).
	tamnone (trif	Al cospetti che hanno riceunto la doce bossotti che	giorni nei casi di cui alla lettera A e di 10 giorni nei casi di cui	A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato
	nositivo		alia lettera b dalia data del tampone positivo" purche i	Il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
	(Si intendono sia i nuovi		risultino asintomatici da almeno 3 ziorni (non considerando	Vie respiratorie di tipo renz, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giomo
	casi in persone		anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata	effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARCOVO alla prima
	suscettibili, sia i casi in	_	persistenza nel tempo).	comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatio, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
	rinocitiiratii			contatto.
	iiposiuvizzauj.	 b) soggetu che non mentrano nella categoria A → isolamento doniciliare obbligatorio di almeno 10 giorni 	Se il tampone risulta ancora positivo, prolunga l'isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assanza di sintomi senza	Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):
		dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi.	necessità di tampone negativo per il rientro in comunità (fatto	
			salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico);	persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare
		Quanto sopra vale anche per i pazienti ricoverati in	comunque il paziente può ripetere il tampone prima dei 21	
		יני מניתן כי היום כי (קאפירוביות (הייבי).		c. I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
			L'esito del tampone molecolare o antigenico negativo	
			fussi regionali, determina la fine dell'isolarmente insento nei flussi regionali, determina la fine dell'isolamento.	Operatori sanitan e socio sanitari — non si applica la QUARANTENA ma devono eseguire un test antieenico o molecolare su hace
				giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

lendo torie; rento			"visto l'alto numero di casi si considera la data tampone e non la data inizio sintomi, le ATS per casi specifici possono rivalutare la fine isolamento considerando la data inizio sintomi	> Contatti occasionali - BASSO RISCHIO. Non sono previste misure di sorveglianza
8 % 8 % 8 % 8 % E #E #E #E #E #E			lavoratori lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora nicevuto (tramite snns o email) dagi organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro aglie, dovrà essere coperto, dal certificato di	> Setting scolastico/ servizi per l'infanzia/ centri estivi In tutte le scuole di ogni odine e grado, nonché negi asili nido e nei servizi educativi per l'infa ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione adulti, in presenza di almeno quattro casi di postività tari i bambini e gli alumi presenti nella sea o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti educatori, nonché gli alumini de abbiano superato i sei anni dietà, utilizzano i dispositivi di protet delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con i soggetti positivo al CC 19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'u contatto, va effettuato un test amigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ul caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Misure aggiuntive In relazione al contesto egidemiologico l'autorità sanitaria per gli sistutti competente valuta un periodo di quarantena (in isolamento dagli altri detenuti) di 5 giorni. Indicazioni profughi In caso di soggetti provenienti dall'Ucraina e risultati positivo al SARS-CoV-2, se ospitati presso famiglie effettuano l'isolamento presso presso covid hotel	Misure aggiuntive per centri di accoglienza per migranti	Misure aggiuntive, si raccomanda di:	protugamento della maatta filasciato dal medico curante.	
Indicazioni profighi In caso di soggetti provenienti dall'Ucraina e risultati Ucraini positivo al SARS-CoV-2, se ospitati presso famiglie effettuano l'isolamento presso il domicilio stesso; diversamente ATS attiva l'ingresso presso covid hotel	Misure aggiuntive per gli istituti penitenziari	In relazione al contesto epidemiologico l'autorità sanitaria competente valuta un periodo di quarantena (in isolamento dagli altri detenut) di 5 giorni.		
	Indixazioni profughi Ucraini	In caso di soggetti provenienti dall'Ucraina e risultati positivo al SARS-CoV-2, se ospitati presso famiglie effettuano l'isolamento presso il domidilo stesso; diversamente ATS attiva l'ingresso presso covid hotel		

Documento redatto dal R-SPP dell'Istituto Comprensivo Per. Ind. Giuliano Bisi - Versione 01 Aprile 2022 - Pagina 10 di 10